



Sent. 42/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice, Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 30572** del registro di segreteria, proposto da
F. M., nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, Via Omissis, (Omissis),
elettivamente domiciliato in Milano, Via Edmondo De Amicis 33, presso lo
Studio dell'Avv. Giampiero Chiodo del Foro di Milano (CHD GPR 61M 29C
352R), che lo assiste, rappresenta e difende in forza di procura speciale in
calce al ricorso.

CONTRO

Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione
Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e
Previdenza, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato sia presso il
domicilio reale in Roma, Via Del Castro Pretorio 5 sia presso la sede
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, in Milano, Via Freguglia
1;

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato sia
presso la sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 sia presso la sede
territoriale in Milano, Via Silva 38.

Oggetto: conferimento della pensione privilegiata per le infermità di

	spondiloartrosi cervicale e lombare, ipertensione arteriosa, ipoacusia	
	neurosensoriale, condropatia rotulea dx, artrosi anca sx e dx, gastrite cronica	
	ed ernia iatale.	
	FATTO	
	F. M., in data 5 ottobre 2023, ha proposto ricorso esplicitando in premessa di	
	aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Interno, con ultima	
	qualifica funzionale di Ispettore Superiore della Polizia di Stato, dal Omissis	
	giugno 1978 al Omissis marzo 2020. Successivamente è stato collocato in	
	quiescenza per raggiungimento del limite massimo dell’età ordinamentale. Più	
	nello specifico, rappresenta di aver prestato attività lavorativa presso vari	
	reparti operativi di Polizia dislocati sul territorio nazionale: dapprima presso	
	gli Istituti Militari dell’allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza di	
	Alessandria ed il 3° Reparto Celere di Milano (in cui veniva impiegato in	
	durissimi e defatiganti servizi di ordine pubblico nei cc.dd. anni di piombo) e,	
	infine, presso la Questura di Milano (dove, per oltre 30 anni, ha svolto servizio	
	di cui gli ultimi 15 anni presso la Squadra Mobile, occupandosi di crimini	
	violenti nonchè reati sessuali). In ragione di detto operato, evidenzia di aver	
	ricevuto numerosi attestati premiali conferitigli per le brillanti operazioni di	
	Polizia Giudiziaria.	
	Con domanda del 24 maggio 2021, il ricorrente ha chiesto l’attribuzione del	
	trattamento pensionistico di privilegio in relazione alle patologie	
	spondiloartrosi cervicale e lombare, ipertensione arteriosa, ipoacusia	
	neurosensoriale, condropatia rotulea dx, artrosi anca sx e dx, gastrite cronica	
	ed ernia iatale, affermando che dette patologie sono state contratte per ragioni	
	del servizio prestato in oltre quaranta anni nel Corpo di Polizia.	
	2	

	L'odierno ricorrente è stato sottoposto a visita presso il Centro Ospedaliero	
	Militare di Milano che con verbale BL_B n. Omissis dell' Omissis 2022, lo	
	giudicava effettivamente affetto dalle infermità denunciate.	
	Al verbale del C.M.O. è seguito il parere n. Omissis del Omissis 2022, del	
	Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che ha escluso la dipendenza da	
	causa delle patologie sottese alla richiesta di concessione del trattamento	
	pensionistico di privilegio, ad eccezione di quella concernente la	
	spondiloartrosi cervicale e lombare che l'Ospedale Militare aveva ritenuto	
	ascrivibile alla Tabella B, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nella	
	misura di due annualità.	
	Con memoria depositata l'8 marzo 2024, il Ministero dell'Interno in primo	
	luogo evidenzia che, in ragione del parere reso dal Comitato di Verifica per le	
	Causa di Servizio (parere n. Omissis del Omissis 2022) -che, come detto, ha	
	ritenuto che soltanto l'infermità al punto n. 1 "spondiloartrosi diffusa del	
	rachide in toto" è dipendente da causa di servizio e l'ha classificata nella	
	Tabella B allegata al D.P.R. n. 834/1981-, l'INPS con l'atto n. 1 del 4/12/2023	
	ha liquidato una <i>tantum</i> in misura pari a due annualità (doc. n. 4 Min. Interno).	
	In secondo luogo, il Ministero dell'Interno aggiunge di aver nuovamente	
	interessato il C.V.C.S, con una relazione di riesame per rivedere il parere reso	
	alla luce di tutti i rapporti informativi reperiti, e che, nonostante ciò, con il	
	parere n. Omissis del Omissis 2024, il predetto Comitato ha confermato il	
	precedente parere in quanto gli ulteriori rapporti informativi non delineavano	
	elementi di sostanziale novità rispetto a tutta la documentazione matricolare	
	già esaminata (doc. n. 8 Min. Interno).	
	In buona sostanza, il Ministero dell'Interno si riporta al parere del C.V.C.S.	
	3	

	evidenziando che l'attività di servizio espletata dal ricorrente nelle diverse sedi	
	e le condizioni ambientali -come risultanti dalla documentazione matricolare	
	– non possano essere considerate nemmeno una concausa della patologia	
	artrosica, né in questo senso il ricorrente ha evidenziato specifici fatti di	
	servizio e/o traumi associabili alle patologie lamentate.	
	Conclude il Ministero chiedendo che il ricorso avente ad oggetto il	
	riconoscimento della pensione privilegiata deve essere rigettato nel merito in	
	quanto il ricorrente non solo non ha provato ma nemmeno ha allegato fatti	
	attinenti allo svolgimento del rapporto di servizio che possano essere ritenuti	
	idonei a condurre al convincimento che la patologia accertata dalla C.M.O.	
	possa essere qualificata, anche solo a titolo di concausa, come una infermità	
	dipendente da causa di servizio.	
	L'INPS si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 4 gennaio 2024,	
	contestando i fatti esposti nel ricorso in quanto, in violazione del principio	
	dell'onere della prova, non trovano riscontro in documenti. Eccepisce, altresì,	
	l'inammissibilità della CTU in assenza dell'assolvimento dell'onere	
	probatorio che grava su parte ricorrente.	
	Conclude l'INPS chiedendo di <i>«respingere il ricorso»</i> , <i>«con vittoria di spese</i>	
	<i>e onorari di causa»</i> .	
	All'udienza del 17 gennaio 2024, il Giudice concedeva un breve rinvio per	
	consentire all'Amministrazione di esaminare gli atti di causa.	
	Nell'odierna udienza del 19 marzo 2024, i difensori hanno insistito nelle loro	
	richieste riportandosi agli atti di causa.	
	DIRITTO	
	Il ricorrente espone di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero	
	4	

	dell'Interno, con ultima qualifica funzionale di Ispettore Superiore della	
	Polizia di Stato, dal 20 giugno 1978 al 31 marzo 2020. Successivamente è	
	stato collocato in quiescenza per raggiungimento del limite massimo dell'età	
	ordinamentale. Più nello specifico, rappresenta di aver prestato attività	
	lavorativa presso vari reparti operativi di Polizia dislocati sul territorio	
	nazionale: dapprima presso gli Istituti Militari dell'allora Corpo delle Guardie	
	di Pubblica Sicurezza di Alessandria ed il 3° Reparto Celere di Milano (in cui	
	veniva impiegato in durissimi e defatiganti servizi di ordine pubblico nei	
	cc.dd. anni di piombo) e, infine, presso la Questura di Milano (dove, per oltre	
	30 anni, ha svolto servizio di cui gli ultimi 15 anni presso la Squadra Mobile,	
	occupandosi di crimini violenti nonché reati sessuali). In ragione di detto	
	operato, evidenzia di aver ricevuto numerosi attestati premiali conferitigli per	
	le brillanti operazioni di Polizia Giudiziaria.	
	In questa sede, il ricorrente chiede che venga accertato il suo diritto	
	all'attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio in relazione alle	
	patologie spondiloartrosi cervicale e lombare, ipertensione arteriosa,	
	ipoacusia neurosensoriale, condropatia rotulea dx, artrosi anca sx e dx, gastrite	
	cronica ed ernia iatale, affermando che dette patologie sono state contratte per	
	ragioni del servizio prestato in oltre quaranta anni nel Corpo di Polizia.	
	L'odierno ricorrente è stato sottoposto a visita presso il Centro Ospedaliero	
	Militare di Milano che con verbale BL_B n. Omissis dell' Omissis 2022, lo	
	giudicava effettivamente affetto dalle infermità denunciate.	
	Al verbale del C.M.O. è seguito il parere n. Omissis del Omissis 2022, del	
	Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che ha escluso la dipendenza da	
	causa di servizio delle patologie sottese alla richiesta di concessione del	
	5	

	trattamento pensionistico di privilegio, ad eccezione di quella concernente la	
	spondiloartrosi cervicale e lombare che l’Ospedale Militare aveva ritenuto	
	ascrivibile alla Tabella B, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. Omissis,	
	nella misura di due annualità.	
	Tra l’altro, con richiesta di riesame del Ministero dell’Interno, è stato	
	nuovamente interessato il C.V.C.S affinché integrasse il parere reso alla luce	
	di tutti i rapporti informativi reperiti. Nonostante ciò, con il parere n. Omissis	
	del Omissis 2024, il predetto Comitato ha confermato il precedente parere in	
	quanto gli ulteriori rapporti informativi non delineavano elementi di	
	sostanziale novità rispetto a tutta la documentazione matricolare già	
	esaminata.	
	Il Ministero, dunque, eccepisce che il ricorso avente ad oggetto il	
	riconoscimento della pensione privilegiata debba essere rigettato nel merito in	
	quanto il ricorrente non solo non ha provato ma, nemmeno, ha allegato fatti	
	attinenti allo svolgimento del rapporto di servizio che possano essere ritenuti	
	idonei a condurre al convincimento che la patologia accertata dalla C.M.O.	
	possa essere qualificata, anche solo a titolo di concausa, come una infermità	
	dipendente da causa di servizio.	
	L’INPS, nello stesso senso, eccepisce che non rappresenta una “prova” dei	
	fatti la mera affermazione che <i>«un Poliziotto con le mansioni di parte</i>	
	<i>ricorrente “non può non” aver sviluppato la patologia in ragione del servizio</i>	
	<i>svolto»</i> .	
	Le eccezioni delle resistenti sono fondate per le ragioni che seguono.	
	In primo luogo, questo Giudice osserva che, come già affermato da questa	
	Sezione, <i>«la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è</i>	
	6	

	<i>sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza</i>	
	<i>della malattia dal servizio, quindi, anche se l'infermità lamentata è insorta</i>	
	<i>nel corso del servizio, ciò non è sufficiente ad integrare la prova della</i>	
	<i>dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni</i>	
	<i>legali o semplici che lo consentano» (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n.</i>	
	<i>90 del 14 luglio 2020).</i>	
	In secondo luogo, il ricorrente non fornisce elementi idonei per disattendere	
	le valutazioni medico-legali contenute nei richiamati verbali del Comitato di	
	Valutazione delle Cause di Servizio, ma si limita a sostenere apoditticamente	
	l'incompletezza del giudizio medico legale posto alla base del provvedimento	
	impugnato, senza tuttavia fornire alcun elemento in merito ad una ipotetica	
	diversa ascrivibilità delle patologie lamentate idonea al riconoscimento del	
	trattamento pensionistico privilegiato in suo favore.	
	Tra l'altro, nel caso di specie, l'Organo tecnico deputato a vagliare la	
	dipendenza della patologia da cause di servizio si è pronunciato per ben due	
	volte negando che il servizio svolto dal ricorrente possa aver contribuito,	
	anche solo in forma concausale, all'insorgere dell'infermità sofferta.	
	In terzo luogo, più nello specifico, va posto in evidenza che, diversamente da	
	quanto affermato da parte ricorrente, gli asseriti disagi subiti durante il	
	rapporto di servizio e gli encomi ricevuti per il lodevole lo svolgimento del	
	servizio medesimo, ancor prima di non soddisfare il riparto dell'onere	
	probatorio che grava sul ricorrente medesimo, non costituiscono nemmeno	
	una idonea allegazione fattuale apprezzabile ai fini dell'accertamento della	
	sussistenza della "causa di servizio" in quanto non sono qualificabili come	
	fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza e decorso delle	
	7	

		infermità indicata in ricorso.	
		In altri termini, il ricorrente non solo non ha provato la sussistenza del nesso	
		causa tra le mansioni svolte e la patologia accertata, ma non ha nemmeno	
		allegato quali sarebbero state le specifiche ed eccezionali mansioni svolte che	
		gli avrebbero causato la patologia inabilitante: il ricorrente non ha allegato	
		fatti circostanziati tali da poter assurgere a fattori causali o concausali	
		efficienti e determinanti l'infermità; conseguentemente, l'evento patologico	
		non è imputabile all'attività lavorativa che aveva svolto il ricorrente, né il CTU	
		potrebbe supplire a detta carenza non solo probatoria ma anche fattuale.	
		La Giurisprudenza contabile, in questo senso, ha affermato che in ricorso	
		devono essere indicate « <i>situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio,</i>	
		<i>ovvero specifiche, che possano aver influito — anche solo in forma</i>	
		<i>concausale — sull'insorgenza dell'infermità non riconosciuta dipendente. Gli</i>	
		<i>invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali</i>	
		<i>o concausali efficienti e determinanti, in quanto non risultano sussistere, nel</i>	
		<i>tipo di prestazioni di lavoro rese, elementi di eccezionale gravità che abbiano</i>	
		<i>potuto prevalere sui fattori extra lavorativi» (C. conti, Sez. giur. Puglia, sent.</i>	
		<i>n. 154 del 12 febbraio 2020).</i>	
		In conclusione, il ricorso per l'accertamento del diritto al riconoscimento della	
		pensione privilegiata deve essere rigettato in quanto le infermità accertate dal	
		C.M.O. non sono dipendenti da causa di servizio.	
		La condanna alle spese segue la regola della soccombenza. Spese liquidate	
		come in dispositivo.	
		PQM	
		La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
		8	

